

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale del 09.05.1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
- VISTA** la legge 4 maggio 1983 n.184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" che agli art. 2, 4 e 5, attribuisce specifiche responsabilità ai servizi locali;
- VISTA** la legge 27 maggio 1991 n. 176:"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo" approvata a New York il 20 novembre 1989;
- VISTA** la legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, N. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTA** la legge 28 marzo 2001 n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1984 n. 184 recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori nonché al titolo VIII° del libro 1° del Codice civile";
- VISTA** la Legge 31 luglio 2003, n. 10 della Regione Siciliana "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";
- VISTA** la Direttiva Interassessoriale tra Assessorato Regionale Famiglia (Prot. n. 320 del 17 febbraio 2005) e Assessorato Sanità (Prot. n. 410 del 28 febbraio 2005);
- VISTO** il D.A. n. 481 del 28 febbraio 2005 (modifiche ed integrazione dello schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento familiare del minore) dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali in cui sono stati individuati i destinatari, gli obiettivi, l'integrazione dei soggetti e delle competenze, le responsabilità dei Servizi verso i protagonisti dell'Affido;
- VISTO** che con i predetti atti si è voluto individuare il Comune competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei familiari affidatari di un minore secondo il criterio *della residenza della famiglia d'origine del minore* cfr. punto 5.3 della direttiva interassessoriale e dell'art. 5 del D.A. in premessa citati;
- VISTO** che tali criteri stabiliscono che "Il Comune di residenza della famiglia di origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto rapportabile ad una quota pari almeno a € 400,00 da definire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita, di stipulare un

contratto di assicurazione tramite il quale i minori e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affido, di erogare contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi, etc.);

VISTO il parere reso il 12 novembre 2010 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali avente per oggetto "Ricovero temporaneo minore affido a tutore, con il quale è stato chiarito che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge n. 328/2000, il Comune nel quale i genitori esercenti la patria potestà o il tutore del minore hanno la residenza prima del ricovero, è tenuto al pagamento del contributo economico, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori o del tutore;

VISTO il parere espresso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana con nota prot. n. 14809 dell'11.07.2014/Pos. n. 3, con il quale viene riaffermata la linea interpretativa resa dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e al contempo stesso viene *suggerito* a questo Dipartimento di emanare nuove direttive a chiarimento dell'art. 5 del Regolamento tipo sull'affidamento familiare dei minori, allegato al D.A. n. 481/Servizio 7/U.O. n. 4 del 28 febbraio 2005, in quanto la direttiva regionale non precisa chiaramente che il Comune di appartenenza competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui *"i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio, rendendo ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza"* della famiglia di origine del minore stesso;

VISTA la nota prot. n. 15822 dell'8.05.2015 con la quale è stata proposta dal Servizio 6 e condivisa dal Dirigente Generale del Dipartimento, la modifica dell'art.5 del D.A. n. 481/05 del sopra citato Regolamento tipo

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per le motivazioni espresse in premessa, l'art. 5 del Regolamento tipo sull'affidamento familiare dei minori, approvato con D.A. n. 481/Servizio 7/U.O. n. 4 del 28 febbraio 2005, è così modificato:

Il Comune di appartenenza competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui *"i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio, rendendo ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza"* della famiglia di origine del minore stesso, e pertanto il Servizio Sociale del Comune preposto provvederà a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (All.3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la patria potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;

- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc,);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito ufficiale della Regione Sicilia all'indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia.

21 OTT. 2015


L'ASSESSORE
Avv. Sebastiano Bruno Caruso

